

N. R.G. 6773/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa , in
persona dei magistrati

Dott. Liliana Guzzo presidente rel ed est.

Dott. Anna Maria Marra giudice

Dott. Boccuni Luca giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG n. 6773/2013 promossa con atto di citazione

da

A , B , C , D , E ,

Rappresentati e difesi dagli avv.ti

con

domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia

Attori

Contro

F

Rappresentata e difesa dagli avv.ti

con domicilio

eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia

Convenuta

Oggetto: cessione quote sociali



Conclusioni degli attori: come in citazione ed in memorie ex art 183 VI comma c.p.c n 2 e 3;

conclusioni della convenuta: come in comparsa di costituzione ed in memorie ex art 183 VI comma c.p.c n .2 e 3;

RAGIONI DELLA DECISIONE

A, B, C, D, E, F, G hanno convenuto in giudizio premettendo di essere soci della con sede in Verona nella seguenti misure :

A	24,53%,	B	9,10%,	C	11,82 %, ,	D	9,10 % e	E	55,45%..
---	---------	---	--------	---	------------	---	----------	---	----------

Hanno poi esposto che F aveva sottoposto loro, in data 26.10.2012, una proposta denominata "opzione per l'acquisto" delle quote detenute da ciascun socio, contenente tutte le condizioni che dovevano regolare il passaggio delle quote e detta proposta era stata accettata dai soci di G odierni attori, con atti sottoscritti che erano stati inviati a F in data 26.10.2012. Il termine concesso per l'esercizio del diritto di opzione era stato fissato al 16.11.2012 poi concordemente prorogato al 30 novembre 2012 e in tale data F aveva comunicato di voler esercitare l'opzione; il prezzo era stato pattuito in € 270.000,00 da ripartirsi tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale e la clausola n.3 stabiliva che il trasferimento si sarebbe perfezionato al momento del ricevimento della comunicazione dell'esercizio dell'opzione e che entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, e quindi entro il 30.12.2012, si sarebbe proceduto alla formalizzazione della cessione.

Ciò posto hanno asserito che la convenuta si era resa inadempiente e aveva posto in essere un comportamento dilatorio senza dar seguito alla formalizzazione della cessione.

Hanno pertanto chiesto che, dato atto che i soci della G erano pronti e



disponibili alla formalizzazione del trasferimento delle quote di loro pertinenza alla

F .., accertata la già avvenuta cessione delle quote per effetto dell'esercitata opzione di acquisto, la **F** venisse condannata a corrispondere ai soci della **G** la somma complessiva di € 270.000,00 quale prezzo della cessione delle quote da suddividere tra i soci secondo le indicate percentuali, oltre ad interessi legali dal 30.12.2012 al saldo effettivo, disponendo le eventuali conseguenti statuizioni relative all'iscrizione condizionandole all'avvenuto pagamento del saldo prezzo.

In via alternativa “ *ove fosse ritenuto ed accertato il patto come integrante un preliminare di compravendita*” hanno formulato le seguenti conclusioni: *pronunciarsi sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, l'iscrizione della quale sia condizionata al versamento del saldo prezzo e condannarsi quindi **F***

*in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere ai soci di **G** la somma complessiva di € 270.00,00 quale prezzo della cessione delle quote da suddividere tra i soci secondo le percentuali indicate in narrativa oltre gli interessi legali dal 30.12.2012 al saldo effettivo. Spese di lite rifuse”.*

F si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la incompetenza per territorio del Tribunale adito affermando che il foro convenzionale prescelto dalle parti in contratto era quello di Verona e che non essendovi ivi la sezione specializzata in materia di Impresa, la competenza spettava al Tribunale di Roma ex art 19 c.p.c avendo ivi sede la convenuta.

Nel merito ha affermato che all'art 6 dell'accordo inter partes, era previsto un obbligo di consegna di documenti da parte dei soci finalizzato a consentire la verifica da parte della convenuta della reale situazione contabile della società ed ha asserito che l'inadempimento a detto obbligo da parte degli attori aveva determinato per la convenuta l'impossibilità di maturare una decisione consapevole e ragionata circa l'esercizio del diritto di opzione e che l'opzione non si era dunque perfezionata.



Ha inoltre dedotto che all'art 4 del contratto era previsto che il mancato pagamento dell'importo pattuito entro 30 giorni dall'esercizio dell'opzione comportava la risoluzione di diritto dell'accordo con previsione che *“il relativo trasferimento si intenderà come mai avvenuto”*.

Ha pertanto concluso nel merito chiedendo che venisse accertato il mancato perfezionamento dell'esercizio del diritto di opzione e/o in ogni caso che dato atto della volontà di parte convenuta di avvalersi della condizione/clausola risolutiva espressa, accertato il mancato pagamento del corrispettivo pattuito, venisse dichiarato *“risolto di diritto il contratto di opzione di acquisto/vendita oggetto del presente giudizio”*.

In via subordinata di merito ha chiesto che accertato il grave inadempimento posto in essere dagli attori in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto oggetto del presente giudizio lo stesso venisse dichiarato risolto.

Ha in ogni caso chiesto il rigetto delle domande attoree tutte.

La causa, dopo la concessione dei termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., istruita solo documentalmente, è stata assegnata in decisione con termine di giorni 60 per conclusionali e 20 per repliche.

L'eccezione di incompetenza va rigettata. Per consolidata giurisprudenza in tema di competenza per territorio la parte che solleva l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa è fondata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dalla legge rispetto a foro di cui si contesta la competenza (v artt. 18,19 e 20 c.p.c), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, dovendosi in difetto di tale specifica indicazione considerare la eccezione come *“non proposta”* perchè incompleta rimanendo così ferma la competenza del giudice adito (v.ex plurimis Cass sez 6 -3 ord 3539 del 14.2.2014, Cass.sex. 6-3 ord 21253 /2011, Cass. sez .6-2 ord 3989/2011 ecc) .

Nella fattispecie la convenuta ha contestato la competenza solo con riferimento al foro di cui all'art 19 c.p.c. (non ad esempio con riferimento al luogo di conclusione del



contratto o al luogo di adempimento) di tal che l'eccezione di incompetenza, formulata in modo incompleto, va considerata *tamquam non esset* con rigetto della stessa.

Nel merito va rilevato quanto segue.

Tra le parti è intercorso in data 26.10.2012 un accordo scritto denominato "opzione di acquisto" (v doc .1 attoreo) con il quale gli odierni attori hanno formulato proposta irrevocabile di cessione delle quote sociali della G concedendo a parte convenuta di accettare o meno la proposta con l'esercizio del diritto di opzione entro il 16.11.2012, data poi prorogata di comune accordo tra le parti al 30.11.2012.

Parte convenuta ha affermato che l'opzione non sarebbe stata esercitata poiché la convenuta non avrebbe ricevuto dagli attori la documentazione necessaria ad effettuare la Due Diligence prevista dall'art 6 del contratto, ma tale assunto non è condivisibile.

La Due Diligence prevista dall'art 6 del contratto doveva essere effettuata dalla convenuta prima dell'esercizio dell'opzione, e proprio in funzione della valutazione dell'opportunità o meno di esercitare detta opzione, come inequivocabilmente risulta dallo stesso art. 6 laddove prevede che la Due Diligence avvenga "entro la data di scadenza del diritto di opzione".

E' di tutta evidenza che nel caso in cui la documentazione consegnata fosse stata insufficiente per effettuare la Due Diligence, la convenuta avrebbe dovuto segnalare l'insufficienza della documentazione consegnata ai fini che qui occupano e non procedere all'esercizio dell'opzione

Per contro la convenuta in data 30.11.2012 ha comunicato agli attori "che a fronte della pervenuta documentazione contabile/ societaria della G (per cui riscontriamo ricezione in data 26 novembre 2012) e con riferimento agli art. 2 e 6 del contratto denominato "Opzione di acquisto" sottoscritto in Verona in data 26.10.2012 la parte promissaria acquirente dichiara e comunica alle parti promittenti la vendita la propria intenzione di voler esercitare l'opzione di acquisto delle quote della G alla stessa riservate" (v. doc.10 attoreo) subordinando l'esercizio alla trasmissione del



certificato "negativo" dei ruoli da rilasciarsi da parte di ^{Repart. n. 4752/2015 del 28/08/2015} ~~H~~ ^H,
certificato, da cui non risultano partite scoperte in capo alla ~~G~~ ^G che è stato
trasmesso e ricevuto dalla convenuta: con ciò ha dunque inequivocabilmente esercitato il
diritto di opzione.

Con il ricevimento da parte degli attori della comunicazione del tempestivo esercizio
del diritto di opzione si è perfezionata la fattispecie traslativa, come del resto previsto
anche dall'art 3 commi 2 e 3 del contratto del 26.10.2102 specificando il comma 2
che *"il negozio di trasferimento delle quote oggetto dell'opzione di vendita si
perfezionerà al momento del ricevimento da parte delle "parti promittenti venditrici,
pro quota, della comunicazione scritta .."* e prevedendo il comma 3 solo una
successiva "formalizzazione" per mezzo di scrittura privata con firme autenticate o
scrittura privata con firma digitale depositata presso il Registro Imprese da
professionista, formalizzazione dunque meramente riproduttiva del già avvenuto
trasferimento.

Parte convenuta ha invocato la risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola
risolutiva espressa di cui all'art 4 del contratto afferente il mancato pagamento del
prezzo della cessione.

Sul punto non può che esser rilevato che il prezzo avrebbe dovuto esser pagato proprio
da ~~F~~ ^F e che la clausola risolutiva espressa può esser invocata solo
dalla parte non inadempiente e non certo dalla parte su cui grava l'obbligazione il cui
inadempimento è contemplato nella clausola risolutiva stessa. E' altresì consolidato in
giurisprudenza il principio secondo cui la parte non inadempiente può rinunciare ad
avvalersi della clausola risolutiva, e nella fattispecie gli attori vi hanno rinunciato
chiedendo l' adempimento. La risoluzione di diritto chiesta dalla convenuta non può
dunque operare nella fattispecie.

Neppure può esser pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento
degli attori.



Detto inadempimento nella prospettazione della convenuta sarebbe integrato dalla incompletezza / mancata consegna di documentazione necessaria per effettuare la Due Diligence e maturare dunque una ragionata e consapevole decisione in ordine all'esercizio del diritto di opzione.

Sul punto va però rilevato che dal doc .17 attoreo (denominato “verbale di incontro società **G** - Due Diligence”) risulta che nel corso della riunione del 31.10.2012 intervenuta con il legale rappresentante della convenuta fu individuata in contraddittorio la documentazione da consegnarsi, che parte è stata consegnata come indicato nello stesso verbale doc .17, e che l'elenco della ulteriore documentazione da consegnare ai fini della Due Diligence è stato espressamente indicato nello stesso verbale (seconda pagina). E' la convenuta poi che nell'esercitare il diritto di opzione (v. doc. 10attoreo) ha dato atto di aver ricevuto la documentazione contabile societaria della **G** in data 26.11.2012, salvo l' estratto ruoli di **H** di tal che deve ritenersi che la documentazione indicata nel verbale del 31.10.2012 sia stata consegnata prima dell'esercizio del diritto di opzione.

In questa sede la convenuta lamenta “l'omissione nei conti d'ordine di bilancio di una garanzia fideiussoria richiesta da **I** per € 2.901.635,23 e lamenta l'indicazione imprecisa della necessità di acquisire un rilevante finanziamento integrativo relativo ad un contratto per la costruzione e gestione di servizi del **L** e l'assenza di chiarimenti sul punto.

Orbene in primis non può che osservarsi che il doc. 17 prodotto dalla attrice (denominato “verbale di incontro società **G** - Due Diligence”) attesta che in data 31 ottobre 2012 tra altri documenti indicati in verbale fu consegnato anche la copia fideiussione “ **M** ”: trattasi appunto della fideiussione per € 2.901.635,23 (v .doc. 18). Ultronea è la lamentela relativa alla asserita omessa indicazione nei conti d'ordine del bilancio di siffatta fideiussione, censura che non attiene a violazioni di obblighi di consegna di documentazione gravanti sugli attori.



Non è poi provato che esista un contratto per la costruzione e gestione di servizi del

_____ e che in ogni caso vi fosse documentazione attinente un finanziamento da consegnare : del resto la convenuta stessa non lamenta in realtà la assenza di documentazione che doveva esser consegnata dagli attori quanto piuttosto il fatto che la indicazione nelle documentazione sociale relativa a quest'affare sia imprecisa e che non le siano stati resi chiarimenti, il che è ultroneo rispetto all'obbligo di consegna di documentazione gravante sugli attori.

A ciò si aggiunga, per completezza, che l'obbligo di consegna della documentazione era previsto per la fase antecedente all'esercizio dell'opzione, opzione che risulta invece regolarmente esercitata.

Va dunque accertata la avvenuta cessione delle quote stante l'accordo inter partes del 26.10.2012 di cui al doc.1 attoreo sottoscritto da _____, a cui hanno aderito i soci attori (v. doc. 2-5 attorei) e l'esercizio dell'opzione di acquisto esercitato dalla convenuta il 30.11.2012.

Parte convenuta va condannata a pagare il prezzo d'acquisto per complessivi € 270.000 oltre interessi legali dal 30.12.2012 somme da corrisondersi pro quota agli attori in ragione delle percentuali indicate nel contratto

Si dà atto che sussistono i presupposti per la iscrizione nel registro Imprese stante la presente sentenza con cui è stato accertata la cessione delle quote per effetto dell'esercizio dell'opzione; l'iscrizione non può essere subordinata sospensivamente al pagamento del prezzo come chiesto dagli attori atteso che il pagamento del prezzo è stato fatto oggetto nell'accordo 26.10.2012 sottoscritto dalle parti di condizione risolutiva (che in questo giudizio gli attori non hanno azionato) e non di condizione sospensiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.



Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa Repert. n. 4752/2015 del 28/08/2015

- 1) rigetta le domande ed eccezioni della convenuta
- 2) accertata la cessione di quote di cui al contratto 26.10.2012 stante l'esercitata opzione di acquisto in data 30.11.2012, condanna **F** in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere agli attori, pro quota, la complessiva somma di € 270.000,00 oltre agli interessi legali dal 30.12.2012 al saldo, nelle seguenti misure: **A** 24,53%, **B** 9,10%, **C** 1,82%, **D** 9,10% e **E** 55,45%;
- 3) accerta che sussistono i presupposti per l'iscrizione della cessione nel Registro Imprese
- 4) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in € 2.248,20 per spese ed € 10.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge

Deciso in Venezia il 27.5.2015

Il presidente est

dott Liliana Guzzo

